



Ministero dell'Interno

**Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso
Pubblico e della Difesa Civile
COMANDO PROVINCIALE TERAMO
Ufficio Prevenzione**

Via Diaz n. 3

64100 TERAMO

Tel. 0861/32341 Fax 0861/3234234

e-mail:prevenzione.teramo@vigilfuoco.it

PEC:com.prev.teramo@cert.vigilfuoco.it

- All' ORDINE INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI TERAMO
segreteria@ingte.it
- All' ORDINE ARCHITETTI
DELLA PROVINCIA DI TERAMO
oappc.teramo@archiworldpec.it
- All' ORDINE DOTTORI AGRONOMI E
FORESTALI DELLA PROVINCIA DI
TERAMO
protocollo.odaf.teramo@conafpec.it
- Al COLLEGIO DEGLI AGROTECNICI E
AGROTECNICI LAUREATI
DELLA PROVINCIA DI TERAMO
teramo@pecagrotecnici.it
- Al COLLEGIO GEOMETRI E
GEOMETRI LAUREATI
DELLA PROVINCIA DI TERAMO
collegio.teramo@geopec.it
- Al COLLEGIO PERITI INDUSTRIALI E
PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
DELLA PROVINCIA DI TERAMO
collegioditeramo@pec.cnpi.it
- Al COLLEGIO PERITI AGRARI E
PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
DELLA PROVINCIA DI TERAMO
collegio.teramo@pec.peritiagrari.it

Oggetto: Proroga termini di adeguamento antincendio strutture scolastiche e strutture ricettive turistico-alberghiere.

Si porta a conoscenza che con Decreto Legge 30 dicembre 2015, n. 210 (Decreto Milleproroghe), convertito in legge con le modifiche apportate dalla Legge 25 febbraio 2016, n. 21, sono stati prorogati al 31 dicembre 2016 i termini di adeguamento antincendio delle strutture scolastiche e delle strutture ricettive turistico-alberghiere.

Si riporta di seguito uno stralcio dell'articolo 4 della norma, relativo alle proroghe in oggetto.

DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2015, n. 210

Testo del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210 (in Gazzetta Ufficiale – Serie generale - n. 302 del 30 dicembre 2015), coordinato con la legge di conversione 25 febbraio 2016, n. 21, recante: "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative".

(Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26.02.2016) - Vigente dal: 26.02.2016

Art. 4

Proroga di termini in materie di competenza dei Ministeri dell'interno e della difesa

2. L'adeguamento delle strutture adibite a servizi scolastici alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di prevenzione degli incendi previste dall'art. 10-bis, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, è completato entro sei mesi dalla data di adozione del decreto ministeriale ivi previsto e comunque non oltre il 31 dicembre 2016.

2-bis. All'art. 11, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole: «31 ottobre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016».

Art. 11 comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150.

Proroga di termini in materia di turismo

1. Il termine stabilito dall'articolo 15, comma 7, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, per completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi, è prorogato al 31 dicembre 2014 per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, che siano in possesso, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, e successive modificazioni.

IL COMANDANTE PROVINCIALE
(Dott. Ing. Romeo PANZONE)

